

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1363</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Norme relative alla composizione e all'elezione degli organi di governo degli atenei

*Presentata il 17 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La conclusione della XIII legislatura ha impedito l'approvazione da parte del Parlamento dell'articolo 3 dell'atto Camera n. 5980 che conteneva norme a salvaguardia dell'autonomia statutaria degli atenei, sostanzialmente annullata dalle sentenze della massime istanze della giustizia amministrativa.

In seguito a queste sentenze sono già state messe in crisi le università di Milano, Palermo, Parma, Perugia e Roma « La Sapienza », mentre è stato ora presentato il quarto (*sic!*) ricorso contro lo statuto dell'università di Palermo. Anche tutti gli altri atenei rischiano di essere « devastati » da altre sentenze.

Questa preoccupazione è stata espressa il 21 febbraio 2001 anche dalla Conferenza dei rettori che « ritiene non più dilazionabile l'approvazione di norme di legge che consolidino l'autonomia delle Università, in particolare per quanto riguarda le norme relative alla composizione e all'ele-

zione degli organi di governo degli Atenei ».

Tenendo conto che tutte le forze politiche avevano dichiarato il proprio accordo con le norme salva-statuti contenute nel citato articolo 3 dell'atto Camera n. 5980 e che la situazione delle università è drammatica, è necessario approvare con urgenza un provvedimento legislativo a salvaguardia degli atenei.

Rispetto a quanto era previsto nel citato articolo 3, è ora essenziale prevedere una norma riguardante l'elettorato attivo degli studenti e del personale tecnico-amministrativo senza la quale, dopo la sentenza recentissima del Consiglio di Stato, gli statuti di tutti gli atenei rimarrebbero sotto « la spada di Damocle » dei ricorsi amministrativi. Infatti, è stata dichiarata illegittima la partecipazione — prevista per tutti gli atenei — all'elettorato attivo, in qualsiasi misura e per qualsiasi carica, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato passivo per tutte le cariche accademiche, esclusa quella di rettore.

2. La lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà.

3. Alla lettera *d)* del comma 4, dell'articolo 16, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono aggiunte le seguenti parole: « nelle medesime norme non è compresa, ai soli fini dell'elezione alle cariche accademiche, la disciplina delle limitazioni al cumulo di cariche e delle eventuali incompatibilità derivanti dall'opzione per il tempo pieno o definito. Non sono, inoltre, comprese la disciplina della eventuale unificazione dei corpi elettorali delle fasce dei professori e quella degli elettorati attivi per il personale tecnico-amministrativo e per gli studenti; ».

4. Sono fatte salve le norme degli statuti già approvati dagli atenei alla data di entrata in vigore della presente legge, conformi a quanto previsto dalla medesima ed, in particolare, recanti il riconoscimento a tutti i ricercatori del diritto a partecipare agli organi accademici e del diritto all'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche.

